



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno I - n. 1/2 2006  
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno I - N. 1/2-2006  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

# *Legittimità del conflitto e diritto alla pace tra codificazione internazionale e dottrina canonistica*

GERMANA CAROBENE

## 1. *Codificazione e strutturazione di un "diritto alla pace" in ambito internazionalistico*

La strutturazione democratica delle moderne compagini statali tende alla realizzazione, almeno a livello tendenziale, di una pacificazione sociale tale da consentire ordinate modalità di convivenza, non soltanto in ambito interno ma anche nelle relazioni internazionali. Il raggiungimento concreto di questo obiettivo comporta, sul piano etico-filosofico, la condivisione di alcuni valori/principi basilari alla struttura sociale e, su quello giuridico-politico, l'elaborazione di modelli normativi eticamente condivisi, ma coattivamente imposti dalla pubblica autorità, anche attraverso l'uso di una violenza legittima e legittimata. L'individuazione di un ipotetico, e moderno, catalogo-base dei diritti umani può risalire all'elaborazione di documenti di tale importanza storica, quali la *Déclaration de droits de l'homme et du citoyen* fino alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che, in base alla propria particolare forza simbolica, hanno assunto valenza sovranazionale ma è anche indissolubilmente legata, nell'ambito delle nostre compagini etico-sociali, alle particolari evoluzioni del pensiero cattolico che, dalla *Pacem in terris*, ne hanno tentato una codificazione. Ed è, naturalmente ed inevitabilmente, connessa ad una visione eurocentrica degli stessi dal momento che, com'è noto, la stessa espressione è intraducibile in altre lingue o non assume lo stesso significato, data, in talune compagini, la maggiore accentuazione del carattere collettivo rispetto a quello individuale che caratterizza, invece, la nostra cultura<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il concetto di "diritti dell'uomo", ad esempio, è un dato di fede nella tradizione islamica che trova le sue affermazioni sia nel Corano che nella Sunna. Tali concetti sono stati anche ripresi nell'*Universal Islamic Declaration*, pubblicata a Parigi nel 1981 e riprodotta in *Coscienza e libertà*, n. 17, I sem. 1991, p. 52 ss., in cui è espressamente specificato che nel termine inglese *law*, e francese *loi*, rientrano non solo le leggi civili ma anche la *sharia*, la legge religiosa: cfr. A. Merad, *Le concept de "droits de*

È noto, inoltre, che l'identificazione dei diritti fondamentali ha carattere *aperto* ed è legata alle coordinate spazio-temporali, alla progressiva maturazione della coscienza, prima collettiva/politica, successivamente giuridico-normativa, e ciò consente di porsi l'interrogativo circa l'attuale identificazione e strutturazione degli stessi. Il diritto alla pace potrebbe, attualmente, rientrare nel più ampio *genus* dei diritti della personalità – diritto alla vita, al nome, all'identità etc. – che, pur non espressamente codificati a livello internazionale né costituzionale, sottendono molti testi fondamentali soprattutto in carte, come quella italiana, che dichiarano esplicitamente di ripudiare la guerra e si impegnano a favorire, sul piano internazionale la pace e la giustizia tra le Nazioni (art. 11 Cost.). La qualificazione universalistica del concetto di guerra implica, inoltre, che la pace non possa essere frazionata e/o scomposta in sottocategorie giuridiche o essere oggetto di pretese individualistiche. La dicotomica contrapposizione dei termini guerra/pace impone di considerare quest'ultima come un diritto comune, bene giuridico collettivo che lo Stato deve garantire e realizzare attraverso un comportamento attivo e positivo.

La riformulazione attuale delle regole del diritto internazionale si deve fondare, dunque, su un ripensamento anche del contenuto del termine pace, privilegiandone una connotazione positiva – non semplice *abstinere* della comunità internazionale – ma costruita “nel dominio della giustizia, nell'esistenza di reali condizioni di eguaglianza sociale e di benessere diffuso, nonché nell'assenza di quella “violenza strutturale” che, provocando tensioni e conflitti all'interno del corpo sociale, pone le premesse per l'insorgere di conflitti violenti tra Stati”<sup>2</sup>.

Molteplici sono stati, comunque, i tentativi di codificazione di tale fonda-

---

*l'homme*” en Islam, in AA.VV., *Islam et droits de l'homme*, Paris, 1984, pp. 191-207. L'art. 29 è dedicato alla libertà di religione “le musulman a l'obligation personnelle de demeurer fidèle à l'Islam dès lors qu'il y a adhéré en toute liberté”. Cfr. anche F. Sudre, *Droit international et européen des droits de l'homme*, Paris, 1989, in particol. pp. 85-87 e S.A. Abu-Sahlieh, *Les droits de l'homme et l'Islam*, in *Révue Général Droit International Public*, LXXXIX, 1985, p. 642 ss. Interessante, inoltre, sottolineare che l'impostazione marxista era di negazione del concetto illuminista dei diritti naturali quali «libertà» e centrava la sua attenzione soprattutto sul concetto di liberazione dell'uomo dai complessi meccanismi della società capitalistica: Cfr. A. Cassese, *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Bologna, 1984, in particol. pp. 132-138. Ancora diversa è la caratteristica principale del fondamento africano dei diritti dell'uomo che risiede nell'armonizzazione dei diritti e dei doveri dell'individuo, che sono tra loro strettamente collegati: l'uomo africano è essenzialmente un individuo comunitario, laddove il concetto di “popolo” assume una connotazione diversa da quella occidentale: è la famiglia allargata, il “clan”. Cfr. T. Huarakat, *Les fondaments des droits de l'homme en Afrique*, in AA.VV., *Les dimensions universelles des droits de l'homme*, Bruxelles, 1990, pp. 237-251.

<sup>2</sup> Cfr. N. Bobbio, *Il problema della pace e le vie della pace*, Bologna, 1991.

mentale diritto da parte della comunità internazionale, a partire dalla Dichiarazione di Istanbul, del 1969, che ha proclamato il diritto ad una pace duratura come uno dei diritti umani. Nel 1976, il diritto a vivere in pace è stato riconosciuto fra i diritti umani dalla risoluzione 5/XXXII della Commissione per i diritti umani. Nel 1978 l'Assemblea generale dell'O.N.U. ha adottato la risoluzione 33/73 sulla preparazione delle società a vivere in pace, il cui primo articolo dichiara che "ogni nazione e ogni essere umano, a prescindere da considerazioni di razza, coscienza, lingua o sesso, ha il diritto intrinseco a vivere in pace. Il rispetto di tale diritto, al pari degli altri diritti umani, risponde agli interessi comuni di tutta l'umanità e costituisce una condizione indispensabile per il progresso di tutte le nazioni, grandi e piccole, in tutti i campi".

Il diritto alla pace è stato anche proposto come diritto dei popoli ed in tal senso, l'Assemblea generale dell'O.N.U. ha adottato, nel 1984, la *Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace* che "proclama solennemente che i popoli del nostro pianeta hanno un sacro diritto alla pace" e "dichiara solennemente che la tutela del diritto dei popoli alla pace e l'impegno alla sua attuazione costituiscono un obbligo fondamentale di ogni Stato". La *Dichiarazione di principio sulla tolleranza*, adottata dalla Conferenza generale dell'Unesco nel 1995, dichiara all'art. 1, par. 1.4 che gli esseri umani "hanno il diritto a vivere in pace"<sup>3</sup>.

Il nostro Paese ha adottato, il 24 febbraio 2006 la legge n. 103 – *Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace*<sup>4</sup> – in cui sono previste una serie di iniziative – conferenze, premi, dibattiti – volti a promuovere un ripensamento su tale fondamentale diritto/valore e l'istituzione di un Istituto per la pace con lo "scopo di provvedere allo sviluppo di studi storiografici, filosofici, teologici e di filosofia dell'economia propri della cultura della pace o a questa collegati" (art. 4). Più articolato appare, invece, l'impegno legislativo assunto dalla Svizzera nel 2003 con la *Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme*<sup>5</sup> il cui primo articolo ne delinea l'oggetto nelle "mesures de politique extérieure de la Confédération visant à promouvoir la paix par des moyens civils et à renforcer les droits de l'homme". Gli obiettivi di tale intervento erano precisati «a) prévenir, épaisser ou résoudre des conflits ar-

---

<sup>3</sup> Nella sua dichiarazione del gennaio 1997 il Direttore generale dell'Unesco ha avanzato la proposta di proclamare il diritto umano alla pace. Una consultazione intergovernativa convocata dall'Unesco nel 1998 non è riuscita a elaborare una bozza di dichiarazione su questo tema.

<sup>4</sup> Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006.

<sup>5</sup> Legge approvata dalla Confederazione elvetica il 19 dicembre 2003, strutturata su ben 12 articoli.

més, notamment par la promotion de la confiance, la médiation et les mesures de consolidation de la paix pris au terme des hostilités et par l'engagement en faveur du droit international humanitaire; b) renforcer les droits de l'homme par la promotion des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de personnes ou des groupes de personnes; c) promouvoir les processus démocratiques» (art. 2).

È interessante sottolineare che in ambito internazionalistico si è assistito, nel corso del secolo scorso, ad una fase di passaggio da un diritto “leggero”, di *soft law* – caratterizzato da poche norme valevoli per tutti – ad un trasferimento progressivo di competenze da parte dei singoli Stati a strutture esterne, *in primis* all'O.N.U., cui demandare la codificazione di un nuovo diritto universale, con la convinzione che i conflitti esterni possano, e debbano, trovare una soluzione sulla base di categorie di natura giuridica, positiva. È, infatti, a partire dall'ideologia delle *lumière* che si è assistita ad una fase di destrutturazione dello *ius in bello*, contestandone norme e regole, in nome della necessità di ristabilire i principi etici nelle relazioni internazionali o sviluppando, attraverso una radicalizzazione dello *ius cosmopolitanicum* di derivazione kantiana<sup>6</sup>, l'ideale di una pacificazione internazionale, attraverso un progressivo affievolimento della sovranità dei singoli Stati.

A livello di attuazione concreta, a partire dal conflitto del Kosovo del 1999 e sino all'attuale operazione in Iraq, si è delineata una nuova tipologia di intervento internazionale c.d. umanitario, strutturato sulla base di rinnovate categorie giuridiche: guerra di un gruppo di Stati “occidentali”; assenza di mandato dell'O.N.U.; intervento in conflitti interni di uno Stato sovrano, reo di violazione dei diritti umani e non di aggressione “esterna” nei confronti di un'altra nazione. Dalla contrapposizione tra Stati sovrani si è passati, dunque, ad uno scontro di civiltà, etnie, culture religiose che, pur avendo carattere interno ad un ordinamento, sollecitano operazioni belliche da parte di altri Stati.

Problematica è la legittimazione giuridica di tali tipologie di interventi che, sia pure orientati alla difesa dei diritti umani fondamentali, travalicano la *domestic jurisdiction* di Stati sovrani, richiamando l'atavico concetto di *bellum*

---

<sup>6</sup> E. Kant, *Per la pace perpetua* (1795), in *Scritti politici e di filosofia del diritto e della storia*, Torino, 1956. Cfr. anche N. Bobbio, *Kant e la Rivoluzione francese*, in *Nuova Antologia*, n. 2175, lugl.- sett. 1990, pp. 53-60 per il quale “Kant chiudeva il sistema generale del diritto e rappresentava compiutamente lo svolgimento storico del diritto, in cui l'ordinamento giuridico universale... rappresenta del sistema giuridico generale la quarta ed ultima fase, dopo lo stato di natura, ove non c'è altro diritto che il diritto privato, il diritto tra individui”.

*justum*, elaborato nella dottrina canonistica classica, a partire da San Tommaso. Tale principio, cui gli islamici fondamentalisti contrappongono quello di *jihad*/guerra santa, necessita di una ricodificazione a causa di una sua non precisa qualificazione ed infatti “si oscilla da un contenuto strettamente giuridico dell’aggettivo “giusto”... a quello teologico, secondo cui la guerra è intrapresa per eseguire il comando divino, ad uno etico-morale, per cui l’evento bellico sarebbe finalizzato alla difesa dei valori umani ‘universali e pregiuridici’”<sup>7</sup>.

## 2. Il tema della guerra nelle prime riflessioni canonistiche

È noto che la dottrina del *bellum justum* è frutto dell’elaborazione concettuale del pensiero politico-religioso retrodatabile al periodo medioevale, ma tale sintagma ha subito delle profonde, ed inevitabili, trasformazioni nelle diverse elaborazioni concettuali<sup>8</sup>. Nato nell’universo romanistico, come procedura rigorosamente giuridica, è stato con Sant’Agostino rielaborato in una visione di stampo teologico ed in tal senso l’aggettivo *iustum* si riferisce alla giustizia divina, unica fonte giustificatrice del conflitto, operando il passaggio da un concetto giuridico ad uno di tipo etico, teorizzando la distinzione cristiana fra guerre giuste ed ingiuste<sup>9</sup>. In tale quadro le prime risultavano caratterizzate dalla sete di dominio e dall’avidità umana e come tali condannate dalla fede, le seconde, invece, erano contrassegnate dall’intento di mantenere la pace e l’ordine fra le genti e di riparare le ingiustizie subite da taluni popoli; si inserivano, quindi, in una cornice che poteva essere promossa e garantita anche dai valori evangelici. Fine di ogni lotta e opera della pace era la riaffermazione dell’ordine violato<sup>10</sup>. Le condizioni perché potesse intra-

---

<sup>7</sup> A. Calore, in AA.VV., “Guerra giusta”? *Le metamorfosi di un concetto antico*, a cura di A. Calore, Milano 2003.

<sup>8</sup> Cfr. P. Bellini, *Il gladio bellico. Il tema della guerra nella canonistica dell’età classica*, Torino, 1989.

<sup>9</sup> Sant’Agostino rispose alle accuse che, pagani e filosofi, muovevano ai cristiani, di indebolire l’impero con le loro leggi di amore e fratellanza universale e di rifiuto delle armi e dei conflitti, affermando che per i cristiani non era sconveniente la partecipazione alle lotte promosse per opporsi alla violenza o difendere un diritto. La guerra secondo lo stesso poteva essere doverosa se non c’era altro mezzo per garantire e sostenere la pace violata: F. Hübler Petroncelli, *Considerazioni sul diritto di guerra nella dottrina cattolica*, Napoli, 1969, p. 9.

<sup>10</sup> “La pace deve essere nella volontà e la guerra solo una necessità, affinché Dio ci liberi dalla necessità e ci conservi nella pace. Infatti non si cerca la pace per provocare la guerra, ma si fa la guerra per ottenere la pace. Anche facendo la guerra sii dunque ispirato dalla pace in modo che vincendo tu possa condurre al bene della pace coloro che tu sconfiggi”: Sant’Agostino, *Le lettere*.

prendersi una guerra moralmente giusta erano la violazione del diritto da parte del nemico; la necessità inevitabile di iniziare la guerra; la volontà di dirigere ogni atto al raggiungimento della pace e, infine, la dichiarazione di guerra proveniente da un'autorità legittimata a farlo.

Dopo circa otto secoli, anche San Tommaso, elaborò un concetto di guerra giusta diviso in tre punti: conduzione dei combattimenti sotto la guida di un'autorità politica legittimamente investita; motivazione in una giusta causa come, ad esempio, la restaurazione dell'ordine e, come fine e scopo, una retta intenzione che poteva vedersi nella promozione del bene comune<sup>11</sup>.

È, comunque, soltanto dalle elaborazioni del *De iure belli ac pacis* di Grozio che il ripensamento strutturale delle categorie concettuali della guerra giusta si trasferisce ai singoli Stati e l'esercizio della forza comincia ad essere valutato come espressione della loro sovranità, spostando, dunque, il baricentro dallo *ius ad bellum* allo *ius in bello*. Con il primo sintagma si intendeva sottolineare che la legittimità di un conflitto dipendeva da una serie di fattori: doveva rappresentare un rimedio estremo, avere una causa giusta, un'autorità competente a dichiararla, una retta intenzione che ne giustificasse lo svolgimento e doveva essere in grado di far sperare in una certa probabilità di successo. Il rispetto dello *ius in bello*, implicava, invece, il principio secondo il quale il fine non giustificava i mezzi; inoltre, si dovevano distinguere gli obiettivi civili da quelli militari ed ancora bisognava assicurare la proporzionalità fra mezzi utilizzati e vantaggi conseguiti<sup>12</sup>.

Durante l'illuminismo l'abate di Saint-Pierre<sup>13</sup> propose una soluzione per garantire la pace universale che avrebbe limitato gli eventi bellici ed arginato

---

<sup>11</sup> Il Decreto di Graziano conteneva, sotto forma giuridica, i principi espressi da Sant'Agostino sulla guerra e sulla pace. Per l'importanza rivestita dagli insegnamenti della Chiesa in materia di *jus belli*, si era ritenuto opportuno esprimerli sotto forma normativa e canonica per dare loro una validità universale ed estesa oltre i confini della comunità cristiana: cfr. F. Hübler Petroncelli, *op. cit.*, in particol. p. 10.

<sup>12</sup> L'evoluzione della dottrina canonistica sul tema si è successivamente attestata soprattutto ad opera di Vitoria e Suarez, nella catalogazione di tre forme di guerra giusta: *ad repellendas iniurias*, guerra difensiva che all'inizio non rappresenta un atto di giustizia vendicativa ma lo diviene in ragione dell'ingiusta aggressione; *ad vindicans iniurias*, guerra offensiva, basata sulla concezione secondo la quale nella società internazionale è necessario punire la colpa e ristabilire l'ordine violato ingiustamente; infine, *ad repetendas res*, in cui si agisce per riappropriarsi di qualcosa, ad esempio, una regione che si ritiene giusto riannettere ai propri possedimenti perché è stata illecitamente e violentemente sottratta: cfr. F. Hübler Petroncelli, *op. cit.*, Napoli, 1969, p. 12. Cfr. Messineo, *Enciclopedia Cattolica*, Città del Vaticano, 1948, p. 87 ss.; C. U. Sacco, *Giovanni Paolo II e la nuova proiezione internazionale della Santa Sede*, Milano, 1997, p. 87.

<sup>13</sup> G. Marra, *op. cit.*, p. 204.

la gravità delle conseguenze dei conflitti inevitabili. L'intento era la costituzione di una federazione di sovrani europei, di un tribunale presso il quale risolvere le controversie, di un congresso permanente che garantisse i contatti fra i vari Principi e di una forza militare internazionale per richiamare all'ordine chi contraveniva alle regole dettate per la pacifica convivenza. Il progetto dell'abate, bocciato prima di vedere la luce, è stato precursore di istituzioni quali la Società delle Nazioni, le Nazioni Unite e la Comunità Europea, più che un'evoluzione della teoria della guerra giusta, rappresentando una parentesi che meglio si inserisce in quella di utopismo pacifista.

La teoria della guerra giusta, così come sviluppata nell'ambito della dottrina canonistica classica, rimasta sostanzialmente inalterata, nei principi generali fino al secolo scorso, presenta evidenti punti di contatto con la teoria e l'analisi del pensiero laico, in particolare nel sottolineare la necessità che il conflitto sia combattuto per raggiungere scopi tanto importanti da valere il sacrificio di vite umane, "così che non si debba mai dire che un solo soldato è morto invano"<sup>14</sup>. Una guerra è giusta quando è necessario combatterla e vincerla per riaffermare valori come l'indipendenza politica, la vita umana, la libertà; quando, prima di ricorrere alle armi, ogni mezzo alternativo a quello bellico è fallito. La teoria degli scopi della guerra si fonda sugli stessi cardini che ne consentono il ricorso: diritto di ogni Nazione alla propria sopravvivenza e al mantenimento delle prerogative politiche. Trascurando un elemento, in ogni caso fondante, come la giustizia della propria causa, è primariamente necessario combattere correttamente rispettando le libertà fondamentali dei propri avversari, facendo tutto quanto è necessario per vincere, ma escludendo il ricorso alla violenza inutile e ingiustificata.

Dal 1907 – data delle Convenzioni dell'Aja – il diritto internazionale ha tentato, inoltre, una codificazione in tema di *ius in bello*, attraverso i propri strumenti giuridici, trasformando l'originario diritto bellico in diritto internazionale umanitario, fondato su alcuni assiomi fondamentali: uso della forza limitato ai soli belligeranti, circoscritto agli obiettivi militari ed alle zone di guerra. Kelsen, partendo dalla supremazia del diritto internazionale su quello interno sottolineò che "la guerra è ammissibile, secondo il diritto internazionale generale, soltanto come reazione contro la violazione del diritto internazionale, cioè contro la violazione degli interessi di uno Stato, contro la quale questo Stato è autorizzato dal diritto internazionale generale a reagire con la guerra o la rappresaglia. Come quest'ultima, la guerra stessa, se non è

---

<sup>14</sup> M. Walzer, *Gli scopi della guerra e l'importanza della vittoria*, Napoli, 1990, in particul. pp. 153-154.

una sanzione, è un delitto. Questo è il cosiddetto principio del *bellum justum*<sup>15</sup>. Concetto naturalmente diverso dalle elaborazioni medioevali e basato sulla nuova strutturazione del diritto internazionale, così come ha cominciato a delinarsi nel corso dei due conflitti mondiali, soprattutto attraverso la creazione di organismi *super partes* cui delegare il compito di sorvegliare la pace e di controllare il rispetto di regole giuridiche, anche in caso di conflittualità.

### 3. Il magistero pontificio da Benedetto XV a Benedetto XVI

È interessante sottolineare che, accanto a forme di utopismo pacifista di ispirazione laica, sin dal XVII secolo si è cominciata a delineare una sempre più intensa partecipazione attiva della dottrina canonistica, in particolare nella fase storica successiva al 1870 quando lo sganciamento dell'autorità papale da giurisdizioni di ordine temporale ha consentito di assistere "realmente, ad una crescita della componente spirituale della Santa Sede manifestata nell'impegno attivo per contrastare gli orrori della guerra"<sup>16</sup>. Fu Leone XIII, che diede avvio, con la *Rerum Novarum*, al "ralliement della Chiesa con la modernità, a partire dalla questione più drammatica ed emblematica, quella sociale"<sup>17</sup>. Nelle Encicliche ed allocuzioni di questo Pontefice si avanzano perplessità persino sul semplice possesso di armi da parte di uno Stato, oltre che dubbi sull'uso delle stesse da parte dei combattenti. In campo politico e sociale, già da diversi anni, il socialismo sosteneva che la pace non può consistere solo in un periodo in cui le guerre non sono combattute ma occorre che sia positiva e interiorizzata, e non una semplice aspirazione di idealisti<sup>18</sup>. Le mutate esigenze dei tempi spinsero, dunque, la dottrina cattolica ad un ripensamento delle proprie posizioni teoretiche, sviluppando l'idea di una pace inesplorata e duratura che poteva scaturire solo da un ordinamento politico

---

<sup>15</sup> H. Kelsen, *La pace attraverso il diritto*, a cura di L. Ciaurro, Torino, 1990, in particol. p. 45.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> C. F. Casula, *La Chiesa e la guerra nel Novecento. Da Leone XIII a Giovanni XXIII*, in AA.VV., *Pacem in terris. La fatica della pace*, Bologna, 2003, pp. 17; A. Piola, *Pace secondo giustizia*, in ID., *Stato e Chiesa dopo il Concilio*, Saggi, Milano, 1968, pp. 235- 242.

<sup>18</sup> Il mondo socialista era impegnato già da molto tempo in una lotta contro la guerra e il militarismo ed a favore della solidarietà e dell'internazionalismo proletario. La Chiesa aveva preferito tenersi estranea a questi dibattiti economico - politico - sociali ma da Leone XIII in poi il messaggio cristiano non esita a confrontarsi con le ideologie politiche e sociali: cfr. H. Rauger, *Chiesa e Papato nel mondo contemporaneo: la presenza politico-sociale e il confronto con le ideologie*, Roma - Bari, 1990.

e sociale che da tutte le parti fosse visto come *giusto*, fondato sul rispetto della vita e dei diritti di tutti gli uomini.

Nel corso delle due guerre mondiali la Chiesa decise di assumere un ruolo neutrale. Benedetto XV, eletto Papa nel 1914, a guerra già iniziata, condannò i combattimenti che “offrono lo spettacolo più tetto e più luttuoso possibile nella storia dei tempi, causa di gigantesche carneficine perché le nazioni sono fornite di mezzi orribili che il progresso dell’arte militare ha inventato”<sup>19</sup>. Nel 1917 inviò una Nota ai Capi dei popoli belligeranti in cui li invitava a tentare le vie diplomatiche per arrivare alla pace<sup>20</sup>, ricordando come fin dagli inizi del suo pontificato si fosse attenuto ad una linea di imparzialità nei confronti di entrambi gli schieramenti senza distinzioni di lingua, razza, religione.

Al termine del conflitto la Chiesa non partecipò alle successive trattative di pace ma la linea neutrale assunta durante i combattimenti ne fece crescere il prestigio sul piano internazionale, con l’intensificarsi dei rapporti diplomatici con tutti gli Stati europei, assumendo così ufficialmente il ruolo di autorità morale e *super partes*, condannando gli orrori delle guerre e auspicando “una lega fra le nazioni fondata sui principi cristiani per tutto ciò che riguarderà la giustizia e la carità”<sup>21</sup>. Tale unione, secondo il Papa, poteva realizzarsi soltanto nella Chiesa Cattolica che è parte di ogni nazione e, allo stesso tempo, è al di sopra di ognuna di esse<sup>22</sup>.

In una delle sue prime udienze, a meno di un mese dall’inizio delle ostilità del secondo conflitto mondiale, Pio XII fece una sintesi dell’azione a favore della pace compiuta dai suoi predecessori ed invitò tutte le nazioni a cooperare “per una serena convivenza delle genti”, che salvaguardasse la libertà e l’onore di tutti i popoli. Nella stessa occasione sottolineò l’importanza “che riveste l’estraneità della Chiesa ai conflitti”<sup>23</sup> ed invitò ad evitare la nuova

---

<sup>19</sup> Benedetto XV, *Ad beatissimi apostolorum principis, Enciclica*, Roma, 1 novembre 1914, in *A.A.S.*, 1914, p. 856 ss.

<sup>20</sup> Benedetto XV, *Allocuzione rivolta ai Capi dei popoli belligeranti*, 1 agosto 1917, in *A.A.S.*, 1917, p. 423. Cfr. P. Picozza, *Considerazioni sulla pace nel pensiero cattolico: dal concetto di guerra giusta alle prospettive di superamento*, in *Dir. Eccl.*, I, 1987, p. 953 ss.

<sup>21</sup> F. Hübler Petroncelli, *Chiesa Cattolica e comunità Internazionale – Riflessioni sulle forme di presenza*, Napoli, 1989, p. 13.

<sup>22</sup> Aspre le critiche che il Papa mosse anche alla campagna d’Africa; ma dovette cedere di fronte alle pressioni dei rappresentanti dell’alto clero che sostenevano la guerra in Etiopia in ossequio al comportamento da sempre assunto dal Vaticano nei confronti delle guerre coloniali che significavano nuovi adepti per la Chiesa, come comunità di fedeli: C. F. Casula, *op. cit.*, p. 24.

<sup>23</sup> “Ci siamo imposte prudenti riserve, al fine di non renderci da nessuna parte più difficile l’operare a pro della pace, consci di tutto quello che in questo campo dovevamo e dobbiamo ai figli della

impresa bellica<sup>24</sup>. Il Papato si mantenne, ancora una volta, neutrale ma avvertì la necessità di denunciare “la guerra di aggressione nella sua duplice dimensione di strumento di risoluzione dei conflitti internazionali e di conseguimento delle aspirazioni nazionali”<sup>25</sup> e sottolineò la necessità della “creazione di organizzazioni internazionali ... realmente atte a preservare la pace, secondo i principi della giustizia e dell’equità”<sup>26</sup>.

Con Giovanni XXIII la Chiesa ha dato l’inizio ad una nuova fase di rinnovamento e trasformazioni, anche sulla base delle tensioni internazionali percepibili nel periodo della c.d. guerra fredda. Tutti gli atti di tale pontificato furono coerenti col programma conciliare, ad iniziare dalla necessaria unione degli uomini, per finire all’indispensabile attenzione da dedicare ad un tema delicato, come la guerra, e ad un’esigenza primaria, come quella di una pace definitiva<sup>27</sup>. Con la *Pacem in Terris*, ci fu un deciso allontanamento dalla teoria della guerra giusta e dai suoi principi ed uno spostamento del baricentro dalle tematiche della guerra a quelle della pace, vista come la possibilità di superare le situazioni di sopruso e predominio tra gli uomini e tra gli Stati, soprattutto alla luce delle potenziali pericolosità distruttive dei nuovi ordigni nucleari<sup>28</sup>. Nel messaggio papale il tema della guerra viene affrontato in modo innovativo rispetto al passato e secondo una diversa concezione dell’uomo, del mondo, della politica, sottolineando, in primo luogo, che “*alienum est a ratione* pensare che la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia”<sup>29</sup>. Il punto di partenza è rappresentato da un assunto fondamentale – “le comunità politiche, le une rispetto alle altre, sono soggetti di diritti e di doveri” – che costituisce il nuovo punto di partenza sulla base del quale ri-

---

Chiesa cattolica e a tutta l’umanità”: Pio XII, *Allocuzione ai pellegrini del Veneto*, 20 agosto 1939, in *Insegnamenti pontifici. La Pace Internazionale*, p. 247.

<sup>24</sup> Pio XII, *Radiomessaggio ai governanti e ai popoli*, 24 agosto 1939: “Imminente è il pericolo, ma è ancora tempo. Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra”. Cfr. A. Riccardi, *Il potere del papa. Da Pio XIII a Paolo VI*, Bari, 1988; D. Veneruso, *Il seme della pace. La cultura cattolica e il nazionalimperialismo tra le due guerre*, Roma, 1987.

<sup>25</sup> C. U. Sacco, *op. cit.*, p. 89.

<sup>26</sup> Pio XII, *Radiomessaggio nel quinto anniversario dell’inizio della guerra mondiale*, 1 settembre 1944, in *A.A.S.*, 9, 1944, p. 257.

<sup>27</sup> Ortoleva - Revelli, *Le grandi religioni in un mondo secolarizzato*, in ID., *Storia dell’età contemporanea*, Milano, 1993, pp. 703-705.

<sup>28</sup> C. F. Casula, *La Chiesa e la guerra nel novecento. Da Leone XIII a Giovanni XXIII*, in *op. cit.*, p. 40.

<sup>29</sup> Giovanni XXIII, *Pacem in Terris, Enciclica Pastorale*, Città del Vaticano, 11 aprile 1963, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

strutturare i rapporti tra gli Stati, l'ordine internazionale e garantire la realizzazione dell'ideale di pace<sup>30</sup>.

Quest'ultima diventa, dunque, legittimo desiderio ed aspirazione insopprimibile dell'uomo ma è anche un diritto ed un traguardo che può essere concretamente realizzato attraverso autorità *super partes* che agiscano per il perseguimento del bene comune. Uno dei temi centrali dell'Enciclica è la destrutturazione della dicotomica contrapposizione guerra/pace che avrebbe consentito di spiegare quest'ultima come il risultato dell'opera dell'uomo, tendente a riordinare la situazione esistente e ad affermare, positivamente, una nuova ed auspicabile cultura politica e morale, fondata su giustizia e libertà<sup>31</sup>. Compito della Chiesa, per la costruzione e codificazione di questo ideale, era interrogarsi sul significato del proprio agire ponendosi al servizio degli *altri*: dei poveri, dei diseredati, dei più deboli. L'indipendenza da ogni vincolo preconstituito, pregiudiziale al compimento della propria missione, appariva raggiungibile solo attraverso il dialogo e la collaborazione con tutti gli uomini al fine del raggiungimento del bene comune<sup>32</sup>.

Fra i punti cardine ed i motivi principali posti alla base della *Pacem in Terris* ci fu, innanzitutto, il valore della dignità umana, uguale in ogni persona e non concetto vago e generico, perché vi rientrano tutti i diritti degli uomini. La pace è verità – che riguarda ciascun essere umano, valore irripetibile a prescindere dalla razza di appartenenza, dalla lingua parlata e dalla religione professata –, è giustizia, è ordine, è vigenza di norme valide per tutti: per i contenuti in essa espressi è la prima volta che un'Enciclica appare

---

<sup>30</sup> N. Bobbio sottolinea che la pace può essere definita solo in stretta relazione con la guerra. Egli ritiene che nel rapporto pace-guerra è la prima che viene definita attraverso la seconda. È come se la guerra avesse i suoi connotati caratterizzanti e la pace fosse solo l'assenza di guerra o la "non guerra". Ciò non esclude l'esistenza di una connotazione positiva del termine pace intesa come soluzione o conclusione giuridicamente regolata della guerra. Questo il concetto giuridico, di diritto internazionale, del termine pace, che è diverso dal concetto filosofico e teologico, per il quale la vera pace non è quella imposta dal vincitore ma quella stabilita secondo giustizia: cfr. ID., *Il problema della pace*, in AA. VV., *Nuove prospettive storiche*, Brescia, 1999, p. 495.

<sup>31</sup> D. Rosati, *Guerra e pace nelle sfide del presente: la fatica di costruire la pace*, in AA. VV., *Pacem in Terris, la fatica della pace*, Bologna, 2003, pp. 139-141. "Allontani Egli dal cuore degli uomini ciò che li può mettere in pericolo; e li trasformi in testimoni di verità, di giustizia, di amore fraterno. Illumini i responsabili dei popoli, affinché accanto alle sollecitudini per il giusto benessere dei loro cittadini garantiscano e difendano il gran dono della pace; accenda le volontà di tutti a superare le barriere che dividono, ad accrescere i vincoli della mutua carità, a comprendere gli altri, a perdonare coloro che hanno recato ingiurie; in virtù della sua azione, si affratellino tutti i popoli della terra e fiorisca in essi e sempre regni la desideratissima pace: *Pacem in terris*, n. 89.

<sup>32</sup> L. Lorenzetti, *La struttura della Pacem in Terris. - Se vuoi la pace costruisci la pace*, in AA.VV., *Pacem in Terris ... cit.*, Bologna, 2003, pp. 48-51.

e, in verità, è stata elaborata come se fosse una carta dei diritti umani. Anzi, essa opera una vera integrazione, un completamento della Dichiarazione dei diritti dell'uomo che sono tutti un connotato del diritto fondamentale di ogni persona ad essere riconosciuta come tale. La pace, inoltre, può essere correttamente qualificata un diritto-dovere, di ogni singolo e di ogni nazione, il cui primo e fondamentale requisito è la libertà - libertà di essere persona e, successivamente, comunità organizzata, popolo.

L'obiettivo, certamente ambizioso, era legato alla costruzione di un nuovo assetto mondiale, stabile e duraturo, che poteva essere raggiunto e mantenuto solo se "fondato sulla verità, costruito secondo giustizia, vivificato dalla carità e posto in atto nella libertà"<sup>33</sup>: verità, giustizia, carità e libertà sono, dunque, i quattro parametri indicati nel 1963, che costituiscono ancora oggi il paradigma identificativo dell'intervento cattolico in materia. Era compito dei cristiani preoccuparsi della pace quale problema religioso e, allo stesso tempo, di carattere internazionale: il popolo di Dio è chiamato a realizzare "il compito profetico della pace nella storia laica e concreta del mondo dentro le lotte dei popoli più poveri e più violenti"<sup>34</sup>. In questa nuova visione della Santa Sede, la pace in terra dipendeva dalla giustizia concretamente realizzata. *La Pacem in Terris* anticipò, inoltre, l'assunzione di una responsabilità comune su scala mondiale; seppe interpretare la storia ed indicare un percorso di pace e di giustizia, sottolineando che per la pacifica convivenza fra le genti non si poteva prescindere dal rispetto della vita umana, della libertà e dell'eguaglianza di tutti i popoli e di tutti gli uomini.

Il magistero pontificio ha mantenuto inalterati i concetti fondamentali espressi dalla *Pacem in terris*, operando, a livello concreto, attraverso il riconoscimento e l'affermazione dell'importanza che aveva, ed ha, per il mantenimento della pace e dell'ordine mondiale, il buon funzionamento degli organismi internazionali. A New York, nel 1965, Paolo VI, durante il primo discorso, pronunciato da un pontefice di fronte all'Assemblea delle Nazioni Unite riconobbe nell'O.N.U. l'istituzione in grado di ricordare all'umanità tutta che "non si può amare con le armi in pugno"<sup>35</sup>. Ed è noto che la personale sensibilità diplomatica di tale pontefice caratterizzò profondamente le relazioni internazionali *tout court*, avviando l'*Ostpolitik* vaticana ed attuando

<sup>33</sup> Giovanni XXIII, *Pacem in terris*.

<sup>34</sup> C. Corghi, *Giovanni XXIII*, in C. Corghi - M. Karol, *I protagonisti del mondo contemporaneo*, vol. XXII, Lugano - Genova, 1972, p. 47.

<sup>35</sup> Paolo VI, *Discorso ai delegati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite*, 4 ottobre 1965, in *Tutti i documenti del Concilio*, Milano, 1998, p. 545.

il processo di distensione dei Paesi occidentali e comunisti nella delicata fase storica della guerra fredda<sup>36</sup>.

Anche il pontificato successivo di Wojtyła, è stato caratterizzato da un costante riferimento all'educazione ad una cultura di pace, partendo dal concetto dell'uguaglianza di tutti i popoli e della vitale richiesta da parte di ogni uomo al riconoscimento della propria libertà e dignità, sottolineando quanto questi diritti, uniti all'effettiva "tutela giuridica della libertà di coscienza, la quale è essenziale per la libertà di ogni essere umano" rappresentino la "libertà fondamentale per ottenere la pace nel mondo"<sup>37</sup>. L'obiettivo da raggiungere è, dunque, legato ad una convivenza planetaria, fondata sulla sintonia tra etica e diritto e, ad uno scenario di scontri fra le civiltà, si contrappone la civiltà della convivenza e del diritto. Per questo si continua ad insistere sul ruolo delle Nazioni Unite e sull'esigenza di amplificare i loro settori/poteri di intervento affinché siano realmente garanti del diritto internazionale.

Anche l'attuale magistero pontificio di Benedetto XVI, in piena linea di continuità con il passato ha sottolineato la necessità che le differenze siano risolte non in una contrapposizione ma nella coordinazione, sviluppando in tal senso il concetto di pace "non come semplice assenza di guerra, ma come convivenza dei singoli cittadini in una società governata dalla giustizia"<sup>38</sup>.

#### 4. Dalla dottrina della "guerra giusta" alla "legittima difesa". Il Catechismo della Chiesa Cattolica

Gli eventi attuali delle guerre moderne, totali, locali, coloniali, terroristiche, dimostrano che le condizioni legittimanti richieste dalle varie teorie sulla guerra giusta non sono più realizzabili, ove mai lo siano state. Problematicherie ulteriori sono legate all'assenza di una autorità sovrana, a livello internazionale, in grado di difendere e sanzionare in modo autorevole il mancato rispetto dello *jus gentium*. Alla luce di questa situazione la teoria dello *iustum*

---

<sup>36</sup> S. Ferlito, *L'attività internazionale della Santa Sede*, Milano, 1988. Cfr. anche A. Dupuy, *Paul VI et la diplomatie pontificale*, in AA.VV., *Paul VI et la modernité*, Roma, 1984, p. 455 ss.

<sup>37</sup> Giovanni Paolo II, *Se vuoi la pace rispetta la coscienza di ogni uomo*, Città del Vaticano, gennaio 1991, in *www.vatican.va*.

<sup>38</sup> Benedetto XVI, *Messaggio per la celebrazione della giornata mondiale della pace*, 1 genn. 2006, *Nella verità, la pace*, pubblicato su *www.vatican.va*. "Occorre recuperare la consapevolezza di essere accomunati da uno stesso destino, in ultima istanza trascendente, per poter valorizzare al meglio le proprie differenze storiche e culturali, senza contrapporsi ma coordinandosi con gli appartenenti ad altre culture" (n. 6).

*bellum* è apparsa “non ideale perché inattuata e inattuabile”<sup>39</sup>.

La prima novità è stata rappresentata dal proliferare dello *ius contra bellum* ad opera di vari movimenti pacifisti. Il loro obiettivo è stato dettato dalla consapevolezza che, dalla nascita dell’arma nucleare, la tecnologia bellica ha dotato l’uomo, per la prima volta nel corso della storia, di un potere autodistruttivo<sup>40</sup>. Alla presenza di tale situazione nuova e preoccupante, rispetto alla quale la volontà di un singolo Stato è impotente, la soluzione migliore resta quella di evitare gli scontri, ridurre le cause di conflitto e incentivare il dialogo. Se la teoria della guerra giusta non era più in grado di tutelare le realtà contingenti, non restava che formulare una nuova dottrina più adatta alle situazioni attuali senza rinunciare a quanto, nelle riflessioni sullo *ius belli*, era stato correttamente conquistato e codificato.

È naturale che il diritto internazionale prevede e, con alcune limitazioni, accetta la guerra; anche il Papato, contrario ad ogni forma di violenza, sottolinea che non si può condannare ogni conflitto, ma si deve evitarli finché possibile. Solo la pace e la giustizia possono attuare il concetto di ‘ordine’, nel quale rientrano la realizzazione del bene comune, lo sviluppo e il rispetto della dignità di ciascun uomo e di ogni popolo. Sia gli organi diplomatici vaticani che le convenzioni internazionali sembrano aver sottolineato che “l’unica funzione logica e legittima della guerra oggi può essere di difendere, ove non ci sia un altro mezzo meno dannoso, i diritti ingiustamente negati o, come ha sottolineato più esattamente il Concilio, di tutelare la salvezza dei popoli”<sup>41</sup>.

Fondamento della difesa non è la risposta all’aggressione materiale, ma è la necessità di riacquistare il diritto all’esercizio delle proprie libertà. Ciò non significa affatto accettare la guerra preventiva, che è osteggiata e rifiutata dalla Chiesa<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> J. Rawls, *Il diritto dei popoli*, Torino, 2001.

<sup>40</sup> C. F. Casula, in *op. cit.*, Bologna, p. 37.

<sup>41</sup> Alcuni studiosi cattolici erano giunti ad affermare che anche in caso di guerra difensiva occorreva una fondata speranza di successo. Posizione sbagliata visto che un iniziale insuccesso potrebbe col tempo tramutarsi in vittoria della propria causa da parte, ad esempio, di quelle piccole comunità oppresse che forse hanno scarse probabilità di successo nella ribellione al tiranno ma che riescono a conquistare la propria autonomia dopo anni di dimostrazioni, lotte, proteste: cfr. F. Hübler Petroncelli, *op. cit.*, in particol. p. 44 ss.

<sup>42</sup> “Durante la crisi irachena, nell’anno 2003, la Santa Sede ha detto di non condividere il principio della “guerra preventiva” - concetto inventato all’uopo - e ha sollecitato il rispetto della Carta delle Nazioni Unite, in particolare il capitolo VII, che stabilisce i criteri di comportamento, in caso di minacce o di aggressioni alla pace”: M. Tauran, *Al servizio della Coscienza, in Il Regno*, 4, 2004, pp. 73-75.

L'attuale impostazione preferisce tralasciare l'uso del sintagma di "guerra giusta" e indirizzarsi verso il concetto di "legittima difesa" alla quale può ricorrersi ove si verifichi una giusta causa, grave e diretta, vi sia una autorità competente, legittimamente eletta e responsabile del bene comune, guidata da una intenzione retta, al fine di respingere l'aggressore e ristabilire una vera pace nella giustizia<sup>43</sup>.

La Chiesa tende ad affermare l'importanza dei valori evangelici di vita, solidarietà, uguaglianza, fratellanza, giustizia e pace, operando in un contesto di collaborazione internazionale, cercando di porsi *super partes* quale interlocutore di tutti i soggetti coinvolti e promotore di una costituzione normativamente regolata che rispetti e garantisca l'ordine mondiale. Il Vaticano, nell'attuazione della dottrina sulla legittima difesa, ha esortato al disarmo bilaterale e controllato, anche se ha ritenuto utile in alcune situazioni la dissuasione e la deterrenza per scoraggiare la temuta aggressione. È richiesta l'osservanza di determinate leggi morali anche in fase di combattimento: rispetto del nemico ed umana compassione nei rapporti con soldati, civili, prigionieri; è imposto il divieto di compiere atti di sterminio o di dar l'avvio deliberato ad azioni che calpestino i diritti di un popolo o di una minoranza etnica; i soldati sono obbligati a rifiutare il rispetto, l'esecuzione, o la propaganda di ordini di genocidio o di atteggiamenti dettati da ingiustificabile intolleranza e scelleratezza<sup>44</sup>.

Altra novità che ha sollecitato un adeguamento della dottrina della guerra giusta è il manifestarsi sempre più frequente di episodi di cosiddetta guerra asimmetrica, combattuta da gruppi terroristici internazionali che, ufficialmente, non rispondono ad alcuna autorità pubblica, condannati dalla comunità internazionale e dal Vaticano, soprattutto in seguito ai massacri dell'11 settembre.

Alla luce di queste nuove istanze sociali l'insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto fondato il diritto - dovere della legittima autorità pubblica di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto e così l'articolo

---

<sup>43</sup> La preoccupazione che, visti i mezzi a disposizione, la guerra possa superare i limiti della legittima difesa induce la Chiesa, rivestita della propria autorità morale, a scongiurare ogni guerra e a tentare tutti i mezzi messi a disposizione dal dialogo e dal diritto internazionale. È per questo che il Concilio Vaticano II nella *Gaudium et Spes* afferma: "Ogni atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e con fermezza e senza esitazione deve essere condannato": Paolo VI, *op. cit.*, Città del Vaticano, 7 dicembre 1965, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>44</sup> C. U. Sacco, *La promozione della pace*, in ID., *Giovanni Paolo II e la nuova posizione internazionale della Santa Sede*, Milano, 1997, p. 90.

2266 del Catechismo della Chiesa Cattolica sottolinea che “i detentori dell’autorità hanno il diritto di usare le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro responsabilità”. Il diritto di legittima difesa non può negarsi neppure in nome di principi evangelici, anche se bisogna controllare le passioni individuali e collettive, affinché le azioni di protezione e di giustizia non siano delegittimate, ma giuridicamente vincolate<sup>45</sup>.

Secondo il magistero attuale della Chiesa sono, dunque, venute meno le condizioni della pace agostiniana, intesa come tranquillità dell’ordine. Una giustizia sociale che riconosca e assicuri i diritti fondamentali della persona, e le libertà che caratterizzano e concretizzano l’uomo, rappresenta un ordinamento universale ideale, ma realizzabile, purchè fondato sulla consapevolezza degli intangibili valori che il diritto deve tutelare e la pace promuovere.

La riforma del Catechismo è stata diretta ad un’organica sistemazione della dottrina sociale postconciliare nella cornice dell’odierno scenario mondiale. L’attuale articolo 2264 definisce legittimo il conflitto combattuto per legittima difesa quando questa è adeguata all’offesa<sup>46</sup>. Anche nella lotta al terrorismo internazionale, l’unico impegno è di rispettare la proporzione perché la difesa non arrechi altro inutile e ingiusto danno. Il momento più importante della nuova politica pontificia, per l’eco assunto a livello mondiale, è rappresentato dalla formulazione dell’articolo 2265 in cui si sottolinea che “la legittima difesa, oltre che un diritto, può essere anche un grave dovere, per chi è responsabile della vita di altri. La difesa del bene comune esige che si ponga l’ingiusto aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo, i legittimi detentori dell’autorità hanno il diritto di usare anche le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro responsabilità”. Per questa ragione i gover-

---

<sup>45</sup> Giovanni Paolo II, *Discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, Città del Vaticano, 10 gennaio 2002, in *www.vatican.va* “La legittima lotta contro il terrorismo, di cui gli odiosi attentati dell’11 settembre scorso sono l’espressione più efferata, ha ridato la parola alle armi. Di fronte alla barbara aggressione e ai massacri si pone non soltanto la questione della legittima difesa, ma anche quella dei mezzi più adatti a sradicare il terrorismo, come pure quella della ricerca delle cause che stanno all’origine di simili azioni, e quella delle misure da prendere per dare l’avvio a un processo di guarigione, per superare la paura ed evitare che male si aggiunga a male, violenza a violenza”.

<sup>46</sup> “L’amore verso se stessi resta un principio fondamentale della moralità. È quindi legittimo far rispettare il proprio diritto alla vita. Chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un colpo mortale” questo è l’articolo 2264 del Catechismo, ma ad esso è aggiunto un passo della *Summa theologiae* di San Tommaso: “Se uno nel difendere la propria vita usa maggior violenza del necessario, il suo atto è illecito. Se invece reagisce con moderazione, allora la difesa è lecita... E non è necessario per la salvezza dell’anima che uno rinunci alla legittima difesa per evitare l’uccisione di altri: poiché un uomo è tenuto di più a provvedere alla propria vita che alla vita altrui”. *Il Catechismo della Chiesa Cattolica*, in *www.vatican.va*.

nanti hanno il dovere morale di intervenire quando la vita e le sorti del popolo sono in pericolo, ed una volta esauriti i mezzi pacifici messi a disposizione del comune buon senso e dalle norme vigenti.

Ma il fondamento del diritto alla legittima difesa è nell'articolo 2263 in base al quale "la legittima difesa delle persone e delle società non costituisce un'eccezione alla proibizione di uccidere l'innocente, uccisione in cui consiste l'omicidio volontario". La norma continua riportando il pensiero tomistico e sottolineando che "dalla difesa personale possono seguire due effetti, il primo dei quali è la conservazione della propria vita; mentre l'altro è l'uccisione dell'attentatore... il primo soltanto è intenzionale, l'altro è involontario"<sup>47</sup>.

Un paragrafo del terzo capitolo del Catechismo è intitolato: Evitare la guerra. Liberarsi e liberare dai conflitti, è un compito che grava sui governanti e su ciascun uomo fino all'ultimo tentativo possibile di accordo pacificamente attuabile. La difesa armata è consentita previo rispetto di determinati vincoli, indispensabili, data la pericolosità degli esiti di una guerra. Occorre che "il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo, che gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci, che ci siano fondate condizioni di successo e non si provochino mali e disordini più gravi di quelli da eliminare. Nella valutazione di questa condizione ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione. Questi sono gli elementi tradizionali elencati nella dottrina detta della guerra giusta"<sup>48</sup>.

Il compito di stabilire in quali casi i presupposti sono realizzati spetta ai capi di Stato ed ai rappresentanti politici, anche imponendo ai cittadini obblighi necessari per la difesa dello Stato<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> La teoria del doppio effetto, utilizzata per analizzare diversi risvolti delle teorie sulla guerra, ha lo scopo di consentire la giustificazione di un atto, un effetto o un risultato conseguenza di un'azione posta in essere per raggiungere fini moralmente giusti. Atti che in condizioni normali sarebbero deprecati e condannati trovano motivata giustificazione nel fatto che sono effetti non desiderati di un atto legittimo posto in essere dall'attore per la tutelare la vita propria o altrui o per perseguire e raggiungere il meritevole scopo posto alla base del conflitto. Cfr. M. Walzer, *op. cit.*, in part. pp. 206-209. "Coloro che, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, rinunciano all'azione violenta e cruenta e ricorrono a mezzi di difesa che sono alla portata dei più deboli, rendono testimonianza alla carità evangelica, purché ciò si faccia senza pregiudizio per i diritti e i doveri degli altri uomini e delle società. Essi legittimamente attestano la gravità dei rischi fisici e morali del ricorso alla violenza, che causa rovine e morti": Catechismo della Chiesa Cattolica, *art. 2306*.

<sup>48</sup> Catechismo della Chiesa Cattolica, *art. 2309*.

<sup>49</sup> Catechismo della Chiesa Cattolica, *art. 2310*. "I pubblici poteri provvederanno equamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l'uso delle armi; essi sono nondimeno tenuti a prestare qualche altra forma di servizio alla comunità umana": *art. 2311*.

L'attuale spostamento semantico delinea una maggiore valorizzazione della funzione della guerra più che ai suoi motivi; in passato, infatti, si tendeva alla difesa della giustizia e del diritto attraverso la 'punizione' dei colpevoli, singoli o Stati, le problematiche moderne sono, invece, maggiormente centrate sulla difesa della reciproca libertà<sup>50</sup>. La dottrina pontificia sostiene la necessaria uguaglianza economica fra i popoli che sola può garantire la serenità e la distensione dei rapporti fra gli uomini e le nazioni<sup>51</sup>. In questo progetto di equilibrio si inserisce, da sempre, l'invito della Santa Sede al disarmo, appello espresso in discorsi, messaggi, encicliche ed anche, in modo chiaro e diretto nel catechismo<sup>52</sup>.

Giovanni Paolo II più che superare la teoria della guerra giusta ha, autorevolmente, pronunciato la sua personale condanna nei confronti di ogni tipo di guerra e di tutti i conflitti, ribadendo che "l'uso della forza rappresenta l'ultimo ricorso, dopo aver esaurito ogni altra soluzione pacifica. La guerra come strumento di risoluzione delle contese fra gli Stati è stata ripudiata, prima che dalla Carta delle Nazioni Unite, dalle coscienze di gran parte dell'umanità", affermando, tuttavia, che è "fatta salva la liceità della difesa contro un aggressore"<sup>53</sup>. Ha riconosciuto, che "se non è possibile la pace ad ogni costo" sappiamo tutti quanto è "grande la responsabilità di garantirla"<sup>54</sup>. Le disuguaglianze politiche, economiche e sociali eccessive sono contrarie alla giustizia comune, alla dignità dell'uomo e alla pace collettiva ed internazio-

---

<sup>50</sup> F. Hübler Petroncelli, *op. cit.*, pp. 56-57.

<sup>51</sup> "Le ingiustizie, gli eccessivi squilibri di carattere economico o sociale, l'invidia, la diffidenza e l'orgoglio che dannosamente imperversano tra gli uomini e le nazioni, minacciano incessantemente la pace e causano le guerre. Tutto quanto si fa per eliminare questi disordini contribuisce a costruire la pace e ad evitare la guerra": Catechismo della Chiesa Cattolica, *art. 2317*.

<sup>52</sup> Catechismo della Chiesa Cattolica, *artt. 2315-2316*: "l'accumulo delle armi sembra a molti un modo paradossale di dissuadere dalla guerra eventuali avversari. Costoro vedono in esso il più efficace dei mezzi atti ad assicurare la pace tra le nazioni. Riguardo a tale mezzo di dissuasione vanno fatte severe riserve morali. La corsa agli armamenti non assicura la pace. Lungi dall'eliminare le cause di guerra, rischia di aggravarle. L'impiego di ricchezze enormi nella preparazione di armi sempre nuove impedisce di soccorrere le popolazioni indigenti; ostacola lo sviluppo dei popoli. L'armarsi ad oltranza moltiplica le cause dei conflitti ed aumenta il rischio del loro propagarsi". Ed ancora: "La produzione e il commercio delle armi toccano il bene comune delle nazioni e della comunità internazionale. Le autorità pubbliche hanno pertanto il diritto e il dovere di regolamentarli. La ricerca di interessi privati o collettivi a breve termine non può legittimare imprese che fomentano la violenza e i conflitti tra le nazioni e che compromettono l'ordine giuridico internazionale".

<sup>53</sup> Giovanni Paolo II, *op. cit.*, 25 marzo 2003, Città del Vaticano, in [www.nuovotestamento.it/documenti/pace](http://www.nuovotestamento.it/documenti/pace).

<sup>54</sup> Giovanni Paolo II, *Angelus*, 16 marzo 2003, Città del Vaticano, in [www.nuovotestamento.it/documenti/pace](http://www.nuovotestamento.it/documenti/pace).

nale. Per questo le istituzioni, pubbliche e private, devono “mettersi al servizio della dignità e del fine dell’uomo. Nello stesso tempo combattano strenuamente contro ogni forma di servitù sociale e politica, garantiscano i diritti fondamentali degli uomini sotto qualsiasi regime politico” e divengano valido e tangibile “strumento di unità e pace in un mondo sempre più unito e solidale”<sup>55</sup>.

È necessario riacquistare la consapevolezza dell’importanza che riveste il diritto internazionale umanitario, del ruolo che ricoprono gli organismi sovranazionali e del valore di quel *corpus* di norme che si è formato nel corso dei secoli per garantire la stabilità delle relazioni fra gli Stati<sup>56</sup>. La pace *positiva* significa “non soltanto cessare dalle ostilità o non fare più la guerra, ma anche instaurare uno Stato giuridicamente regolato che tende ad avere una certa stabilità”<sup>57</sup>. La nuova, ed attuale fase, dovrebbe essere caratterizzata dal superamento della politica di potenza e del principio di sovranità, formula classica degli Stati sovrani, e nel passaggio ad uno stato di cittadinanza universale. Disancorandosi da pericolosi riferimenti etico-religiosi, il concetto di guerra *iusta* dovrebbe essere più correttamente centralizzato sulla legittimità giuridica dell’intervento armato, in tutte le sue fasi, con il necessario potenziamento dei poteri di controllo dell’O.N.U., organismo neutrale e *super partes* ed in questo senso il diritto alla pace potrebbe, e dovrebbe, considerarsi come uno dei diritti fondamentali da garantire e rispettare a livello individuale e collettivo, nel diritto interno e a livello universale.

---

<sup>55</sup> C. Van Thuan, *op. cit.*, in *L'Osservatore Romano*, 4 agosto 2002.

<sup>56</sup> “La comunità internazionale, infatti, ha elaborato e codificato una serie di diritti e di doveri che costituiscono, ormai una porzione del diritto comune dell’umanità. A costo di enormi sacrifici, la comunità internazionale ha acquisito un corpus giuridico consistente e dettagliato che, se fosse stato applicato in questi ultimi anni, in ossequio all’antico adagio latino – *pacta sunt servanda* –, avrebbe risparmiato tanti spargimenti di sangue e avrebbe evitato molte crisi internazionali”: M. Tauran, *op. cit.*, pp. 73-75.

<sup>57</sup> Cfr. N. Bobbio, *op. cit.*, p. 76.